



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI MITILICOLTURA NEL TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DI PELLESTRINA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°13589, in data 04/05/2021, con la quale la Società AGRICOLA ITALVIVAI S.S. con sede a San Pietro in Volta – Pellestrina (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione nelle acque antistanti il litorale dell'Isola di Pellestrina nel Circondario marittimo di Venezia, al fine di realizzazione un nuovo impianto di mitilicoltura a 3 (tre) miglia dalla linea di costa;

VISTO: l'Atto di Concessione registrato al n°148 di repertorio, in data 19 ottobre 2020, della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, con la quale ha autorizzato l'occupazione di uno specchio acqueo marittimo di 500.000 mq alla società istante nel tratto di mare antistante il litorale di Pellestrina;

VISTO: il Decreto Legislativo n°201, del 17 ottobre 2016, recante "*Attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo*", con particolare riguardo a quanto prescritto all'art. 8, comma 2, lett. a);

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo in concessione alla società istante, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTO: il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n.1085 che ha recepito il "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*";

VISTI: gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 6 settembre 2021 fino al 30 settembre 2021**, la Società INTERNATIONAL DREDGING D.D. S.r.l. con sede a Chioggia (VE), per conto della Società AGRICOLA ITALVIVAI S.S. di San Piero in Volta – Pellestrina (VE), effettuerà, mediante l'impiego della moto/nave "**CONTE SAVOIA**" (CI-3656), la posa in opera di corpi morti per un nuovo impianto di mitilicoltura nello specchio acqueo antistante il litorale dell'Isola di Pellestrina nel Circondario marittimo di Venezia, a 3 (tre) miglia dalla linea di costa, meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, delimitato dai seguenti punti di coordinate geografiche (datum Roma 1940):

- 1) Lat. 45°15' 51,0539" – Long. 012° 22' 26,1104"
- 2) Lat. 45°15' 41,2646" – Long. 012° 23' 09,8116"
- 3) Lat. 45°15' 35,6223" – Long. 012° 22' 19,1813"
- 4) Lat. 45°15' 25,8341" – Long. 012° 23' 02,8800"

I suddetti punti saranno segnalati da n. 4 (quattro) boe luminose di colore giallo, aventi le seguenti caratteristiche:

1. Altezza della luce s.l.m.m.: 2,7 metri;
2. Colore della luce: giallo;
3. Caratteristica luminosa: 4s;
4. Portata nominale: 3,5 miglia;
5. Miraglio: "X";
6. Settore di visibilità: 360°.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

che **dal 6 settembre 2021 fino al 30 settembre 2021**, nella zona di mare delimitata dai punti di coordinate geografiche di cui al "rende noto", segnalati da boe luminose di colore giallo e da gavitelli di colore rosso, alle unità navali di qualsiasi tipologia è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio, la pesca e ogni attività subacquea in genere, ad eccezione della moto/nave "CONTE SAVOIA" (CI-3656) impiegata nella posa in opera dei corpi morti e alle unità da pesca asservite all'impianto di mitilicoltura in concessione, espressamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 2

(Prescrizioni per il concessionario)

La Società concessionaria dell'impianto dovrà osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla Regione Veneto nell'atto di concessione in premessa richiamato:

- munirsi preliminarmente di tutti i permessi/nulla-osta di competenza di altri/e Enti/Autorità aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- accertarsi che le unità navali da pesca asservite all'impianto siano in possesso della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza in corso di validità;
- vigilare affinché i segnalamenti marittimi rimangano sempre ancorati nei punti stabiliti, verificandone nel contempo il loro regolare funzionamento;
- segnalare all'Autorità Marittima senza alcun ritardo l'eventuale avaria o asportazione dei segnalamenti marittimi luminosi.

Articolo 3

(Prescrizioni per il Comandante)

Il Comandante dell'unità navale impiegata nella posa in opera dei corpi morti dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- operare esclusivamente nello specchio acqueo oggetto della concessione demaniale marittima in premessa richiamata;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo", ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
- comunicare al VTS (*Vessel Traffic Service*) sul canale 09 VHF quotidianamente l'orario di inizio/termine dei lavori, ed ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o sulle lavorazioni di che trattasi;
- esporre i segnali prescritti dal "*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*" di cui alla Convenzione COLREG 72;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo l'ordinaria perizia marinaresca, e sospendere i lavori in caso di insorgenza di situazioni di pericolo, dandone contestualmente notizia al VTS (*Vessel Traffic Service*) sul canale 09 VHF;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del

lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo.

Articolo 4

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*


IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA IN CONCESSIONE ALLA SOC. AGRICOLA ITALVIVAI S.S. – NUOVO IMPIANTO DI MITILCOLTURA

CARTOGRAFIA scala 1:20.000

